

***Disciplina delle riunioni in modalità telematica
degli organi collegiali della Città metropolitana di Roma Capitale***

Art. 1

Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente atto disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli organi collegiali della Città metropolitana di Roma Capitale (di seguito denominata Città metropolitana) e, nello specifico, del Consiglio metropolitano, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ente nonché delle disposizioni che regolano funzioni, compiti, organizzazione e funzionamento del predetto organo.
2. La disciplina di cui al presente atto è estesa, ove possibile, anche alle riunioni di organi diversi da quello di cui al comma 1 nonché di altri organismi quali, a titolo esemplificativo, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e le Commissioni consiliari, qualora si verificano condizioni che rendono opportuna o necessaria tale estensione.
3. Lo svolgimento delle riunioni in modalità telematica risponde alla finalità di garantire e di facilitare l'incontro tra i componenti degli organi interessati, specie in situazioni nelle quali l'intervento contemporaneo *in loco* risulti di complessa realizzazione, nel rispetto dei criteri di trasparenza e di tracciabilità.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente atto, per "riunioni in modalità telematica" nonché per "sedute telematiche" si intendono le riunioni degli organi collegiali di cui al precedente art. 1 per le quali è prevista la possibilità che uno o più dei componenti degli organi medesimi partecipino anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione.

Art. 3

Strumenti telematici e tecnologie idonee

1. La partecipazione a distanza alle riunioni degli organi collegiali è garantita con la disponibilità e il corretto utilizzo degli strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.
2. Il Segretario Generale o, in sua assenza, il Vice Segretario Generale partecipa alle riunioni ed assolve alle funzioni di cui all'art. 97 del D. Lgs. 267/2000 da remoto, mediante l'impiego degli strumenti di cui al presente articolo.
3. Gli strumenti telematici da utilizzare devono consentire a tutti i partecipanti alla seduta la possibilità immediata di:
 - a) intervenire alla riunione, secondo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
 - b) esprimere le dichiarazioni di voto ed esprimere il voto, secondo le previsioni della normativa, anche regolamentare, vigente.
4. Fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nel successivo art. 5, comma 4, lo scambio dei documenti durante la riunione e nell'ambito della stessa può avvenire anche mediante l'utilizzo di canali paralleli, quali posta elettronica o chat, ovvero attraverso l'ostensione a video.

5. Sono considerate tecnologie idonee, ai fini del presente atto, quelle di seguito indicate: audio e videoconferenza, anche mediante il ricorso a *Skype* o software similari quale *Teams*, per l'utilizzo dei quali valgono le linee guida e le istruzioni di tipo tecnico-operativo all'uopo predisposte. Tali tecnologie sono fruibili da dispositivi fissi, quali i *PC desktop*, o portatili, quali *laptop*, *smartphone* e *tablet*. A tal fine il dirigente responsabile dei sistemi informativi assicura e garantisce che tali strumenti, in uso presso la Città metropolitana, sono conformi a quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 – GDPR in ambito di sicurezza e conservazione dei dati.
6. Le tecnologie di cui al comma 5 e le altre modalità eventualmente impiegate devono consentire l'identificazione con certezza del partecipante, di cui il Presidente di seduta e il Segretario danno atto.
7. Indicazioni sugli strumenti telematici e sul relativo utilizzo sono dettate, dall'Ufficio 'Sistemi Informativi' dell'Ente, ad ogni componente dell'organo collegiale che partecipa alla riunione telematica, ai fini della tempestiva connessione e del simultaneo collegamento.
8. La tecnologia utilizzata prevede la possibilità di registrazione audio e video della seduta.

Art. 4

Materie oggetto di discussione e di deliberazione in modalità telematica

1. Le riunioni e le sedute telematiche possono essere utilizzate dagli organi collegiali di cui all'art. 1 per discutere e per deliberare sulle materie di relativa competenza.

Art. 5

Convocazione

1. La convocazione dell'adunanza degli organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica, ai sensi del presente atto, deve essere inviata nei termini previsti dalle norme vigenti, a cura dell'ufficio ordinariamente preposto, a tutti i componenti dell'organo tramite posta elettronica istituzionale o pec.
2. La convocazione reca indicazione della modalità telematica in cui si svolge la seduta, del giorno, dell'ora, della sede, degli argomenti all'ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato per la partecipazione alla seduta medesima, ai sensi dell'art. 3, comma 5, di cui il componente dell'organo garantisce di fare uso esclusivo e protetto.
3. Le convocazioni effettuate nei termini di cui ai commi precedenti si intendono notificate ai destinatari con la consegna dell'*e-mail*.
4. Gli atti della riunione devono essere, comunque, resi disponibili a tutti i convocati prima dello svolgimento della riunione medesima, nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, in particolare con l'invio con le stesse modalità previste per gli avvisi di convocazione o con il deposito in apposita sezione del sito istituzionale e contestuale comunicazione del relativo *link*.

Art. 6

Apertura e svolgimento delle sedute

1. La seduta si considera aperta nel momento in cui il presidente dichiara la sussistenza del *quorum* previsto per la validità della stessa, a seguito di appello effettuato dal Segretario,

nominalmente o con altra modalità consentita dal sistema telematico utilizzato, di cui è dato atto nel verbale di cui al successivo comma 4.

2. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria, come disciplinati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, cui, pertanto, si fa rinvio. La disciplina ordinaria si applica, altresì, per i *quorum* deliberativi.

3. Per lo svolgimento delle sedute in modalità telematica l'organo collegiale, nel rispetto di quanto disposto dal precedente art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati e, ove prevista, la segretezza delle informazioni.

4. Dell'adunanza telematica viene redatto apposito verbale, nel quale devono essere riportati tutti gli elementi previsti per i verbali delle adunanze svolte in modalità ordinaria.

5. Fermo quanto previsto dal precedente art. 3, le tecnologie impiegate debbono essere tali da consentire al Presidente di seduta e al Segretario di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e di constatare i risultati della votazione.

6. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, delle tecnologie in possesso di ciascuno dei partecipanti a distanza, che partecipano alla discussione e alla votazione in modo simultaneo.

7. Ove il partecipante, di cui è attestata la presenza ai sensi del precedente comma 1, intenda uscire dalla riunione, è tenuto a fornire al Segretario comunicazione in tal senso, in mancanza della quale si considera presente fino all'eventuale votazione o all'eventuale verifica del numero legale.

8. Il voto è espresso singolarmente in modo palese o in altra modalità consentita dal sistema telematico utilizzato. Restano ferme le disposizioni della normativa vigente che regolano i casi di votazioni segrete, per l'effettuazione delle quali, nelle sedute di cui al presente atto, vengono apprestati gli strumenti tecnico-informatici all'uopo necessari.

9. La pubblicità della seduta è garantita attraverso la trasmissione in *streaming*, secondo modalità definite, a livello tecnico-informatico, in appositi atti ed istruzioni operative.

10. Negli atti e nelle istruzioni operative di cui al precedente comma 9 possono essere, altresì, contenute ulteriori indicazioni, di natura essenzialmente tecnica, ad integrazione del presente atto.

Art. 7

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente atto si applicano le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia di organizzazione e funzionamento degli organi collegiali di cui al precedente art. 1.

2. Per indicazioni di natura tecnico-informatica si fa rinvio ai conseguenti atti gestionali ed operativi.